

Rapporto

numero

6522 R

data

16 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 17 agosto 2011 concernente l'introduzione della base legale per l'impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia cantonale (modifica della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989)

1. INTRODUZIONE

Il messaggio del Consiglio Stato chiede l'introduzione di una base legale per l'impiego di apparecchi audio/video a supporto delle operazioni e degli interventi della Polizia Cantonale. Infatti secondo il Governo, negli ultimi anni i casi di violenza ed il grado di aggressività hanno vissuto un importante incremento. Per tale motivo gli interventi della Polizia risultano oggi potenzialmente a rischio per quanto concerne, da una parte, l'esposizione a suddette problematiche oltre che, dall'altra, per eventuali denunce nei confronti degli stessi agenti quando confrontati alla necessità dell'uso della forza. Per tale motivo, con il messaggio n. 6522 del 17 agosto 2011, il Consiglio di Stato propone una modifica della legge sulla polizia volta alla creazione di una base legale per l'introduzione di apparecchi audio/video a supporto delle operazioni di polizia.

2. LE CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

2.1 Considerazioni di carattere generale

Il Consiglio di Stato supporta primariamente la modifica della legge di polizia con la seguente affermazione: *"La sorveglianza con apparecchiature foto e video è uno strumento efficace per la prevenzione attraverso la dissuasione di atti di violenza in particolare a margine di manifestazioni sportive, ma non solo. Quando nonostante la presenza della polizia e della dichiarata intenzione di registrare eventuali atti delittuosi su supporto fotografico o video vengono commessi dei reati, le registrazioni sono un mezzo di prova fondamentale, spesso l'unico esistente."*

Sull'importanza di essere muniti di suddette apparecchiature al fine di poter giustificare, con quale base delle prove, interventi efficaci comprendenti anche l'uso della forza, il Consiglio di Stato aggiunge la seguente considerazione: *"Particolarmente importante e auspicata dalla Polizia cantonale è anche la possibilità di registrare, a tutela dell'incolumità delle persone oggetto dell'intervento, di terzi e degli agenti stessi, i propri interventi in ambiti potenzialmente conflittuali. La crescente aggressività con la quale gli agenti di polizia si trovano confrontati durante i loro interventi, in particolare in occasione di manifestazioni di massa, risse, liti domestiche, ecc., impone alla Polizia cantonale di affrontare il problema. Dotare gli agenti di dispositivi di videosorveglianza risulta essere, in questi casi, l'unica opzione veramente efficace."*

Per quanto invece riguarda il ruolo dissuasivo per concedere un'azione priva della paura di essere ingiustamente denunciati e con essa priva quindi di elementi in grado di inficiare l'efficacia di un intervento, viene aggiunto che: *"Oltre ad essere esposti ad un crescente pericolo di aggressione, ha pure un effetto paralizzante la crescente propensione a denunciare gli agenti in seguito agli interventi. Il periodo, spesso prolungato, necessario per l'inchiesta espone gli agenti interessati a deleteri timori rispetto alle conseguenze che un loro ulteriore intervento coercitivo potrebbe avere sulla procedura pendente.*

Un procedimento penale aperto può avere anche delle importanti conseguenze sulle procedure di promozione e, quindi, sullo stipendio e sulla carriera. Anche questo fatto contribuisce ad accrescere l'insicurezza durante gli interventi e favorisce quindi inevitabilmente la tendenza ad evitare di dover affrontare situazioni conflittuali per paura di venir denunciati. Poter far capo a mezzi quali la sorveglianza e la registrazione mediante apparecchi foto e video consentirebbe agli agenti di polizia di operare in un contesto più oggettivo, di evitare o per lo meno di ridurre notevolmente le situazioni conflittuali e di fornire, se del caso, le prove necessarie per eventuali procedimenti davanti alle competenti autorità giudicanti." Ciò, tenendo conto dell'importanza che l'adozione di questi mezzi potrebbe avere per documentare - senza ombra di dubbio - eventuali errori da parte degli agenti di polizia e con questo permettere una sempre maggior efficienza negli interventi ed una sempre maggior tutela del cittadino. È infatti importante che anche le cittadine e i cittadini che sentono di avere subito un intervento non adeguato da parte degli organi di Polizia possano richiedere come prova le registrazioni.

In aggiunta a queste importanti considerazioni di natura prettamente operativa, eventuali registrazioni audio e video potrebbero divenire un importante strumento formativo per la preparazione dei nuovi agenti, che potrebbero quindi imparare su di una base empirica, osservando tutti i generi di intervento, anche quelli più rari, al fine di entrare in funzione sul territorio con un'esperienza osservativa importante alle spalle, possibile unicamente grazie all'impiego di suddette tecnologie.

2.2 La base legale

L'introduzione di apparecchi audio e video volti alla sorveglianza ed alla registrazione di dati da parte della Polizia cantonale, a scopo di sicurezza, richiede l'introduzione di una specifica base legale all'interno della legislazione cantonale. Come riferisce infatti il messaggio: *"Per autorizzare la videosorveglianza, come per qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali, occorre l'esistenza di una base legale, di un interesse pubblico preponderante e che sia rispettato il principio della proporzionalità. Dal profilo delle competenze e della base legale, la situazione è complicata dal federalismo. Se l'impianto di videosorveglianza è impiegato da organi pubblici cantonali o comunali la base legale deve essere inserita nella legislazione cantonale o nel regolamento comunale ed è applicabile la normativa cantonale sulla protezione dei dati.*

È pacifico che la videosorveglianza a scopi di sicurezza rientra nell'ambito del diritto di polizia, da qui l'esigenza di creare una base legale formale nella legge cantonale sulla polizia."

2.3 Le tipologie di sistema

Il Consiglio di Stato considera due principali tipologie di sistemi: fissi o mobili. Concedendo pertanto alla Polizia la valutazione di quale fra i due sia più adatto a fronte di ogni caso specifico. In aggiunta a ciò, il messaggio precisa quanto rispetto agli apparecchi mobili di videoregistrazione: *"... gli apparecchi possono essere montati segnatamente sui veicoli o altri dispositivi d'intervento di polizia, oppure integrati nell'equipaggiamento individuale degli agenti."*

2.4 Oggettività dei dati

In riferimento al contenuto delle registrazioni e quindi al grado di oggettività delle stesse, il Consiglio di Stato osserva che: *"Le apparecchiature e i sistemi sono "chiusi". Pertanto i dati non sono accessibili direttamente agli agenti e solo personale formato e autorizzato li possono estrarre. A dipendenza della durata d'impiego i dati, se non estratti, vengono sovrascritti e, quindi, cancellati automaticamente. La durata delle registrazioni prima che tale cancellazione automatica avvenga dovrà essere definita nell'arco di tempo che va da un minimo di 8 ore fino ad un massimo di 7 giorni. Le registrazioni sono protette contro eventuali manipolazioni e anche l'estrazione dei dati è possibile unicamente con sistemi protetti."*

2.5 Protezione dei dati

Il messaggio prende in considerazione l'importanza della protezione dei dati contenuti nelle registrazioni, riferendo quanto - ad oggi - manchi una base legale in tal senso, motivo che richiede pertanto l'inserimento di uno specifico articolo all'interno della Legge della Polizia.

"A livello cantonale non vi è (ancora) alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza, fatta eccezione per l'art 9b della legge sulla polizia, di recente adozione. La legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP, RLPDP e LPDPpol) non disciplina espressamente la videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici, anche se tali normative rimangono, con i relativi principi, sempre applicabili a ogni elaborazione di dati personali effettuati dagli organi pubblici, e specialmente dalla Polizia cantonale. Restano poi riservate, ad ogni modo, le disposizioni del nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) - entrato in vigore il 1° gennaio 2011 - e in particolare gli articoli che riguardano la sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza e l'osservazione di persone e cose (art. 280 segg. CPP).

La visualizzazione in forma di immagini e suoni, relativi a persone fisiche o che consente di identificarle, costituisce una raccolta di dati e quindi un'elaborazione di dati personali ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 - 3 LPDP, che possono essere di natura sensibile. L'evoluzione giurisprudenziale considera i dati acquisiti nell'ambito della videosorveglianza e utilizzati anche a fini repressivi un'ingerenza grave nei diritti fondamentali del cittadino (si veda in modo particolare DTF 133 I 77). Per questo motivo è necessaria l'istituzione di una base legale formale. Allo scopo di evitare la raccolta e la conservazione di dati non necessari per il perseguimento ai fini di polizia, la Polizia cantonale adotterà misure appropriate per garantire la protezione dei cittadini da ingerenze non giustificate, per la conservazione e utilizzazione dei dati raccolti e per la loro trasmissione alle autorità competenti, come pure per garantire la sicurezza dei dati.

Con il presente messaggio proponiamo l'inserimento nella legge sulla polizia di una singola disposizione - per certi versi analoga al vigente art. 9b LPol - quale base legale formale per l'impiego di apparecchi fotografici e di videosorveglianza a supporto di operazioni e di interventi di polizia, mentre un regolamento disciplinerà i particolari."

3. VALUTAZIONI SULLE SPECIFICHE MODIFICHE ALLA LEGGE

3.1 Campo di applicazione (cpv. 1)

L'adozione delle apparecchiature audio e video risulta prevalentemente importante per affrontare situazioni ad alto rischio, quali le manifestazioni di massa o qualsiasi manifestazione od evento per il quale esiste il rischio comprovato di tensioni e violenza contro cose e persone. In aggiunta a ciò, l'adozione può essere estesa a tutti gli interventi

di polizia quando esiste il rischio oggettivo ed immediato per l'incolumità di terzi o degli stessi agenti.

3.2 Principio di legalità e proporzionalità (cpv. 2)

In questo capoverso si fa riferimento al quando impiegare le apparecchiature audio e video oltre che all'importanza che esse possano essere riconoscibili.

"Il capoverso 2 ribadisce il principio di legalità e di proporzionalità per quanto attiene al fatto medesimo di registrare: l'impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere valutato a dipendenza del contesto specifico e solo quando altre ragionevoli e appropriate misure si avverassero inidonee o inefficaci. Inoltre, il capoverso definisce l'obbligo per gli organi di polizia di rendere riconoscibile l'impiego di questi mezzi mediante misure adeguate." "D'altra parte l'adeguatezza dell'informazione va commisurata alla situazione specifica: così, in occasione di interventi nell'ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un'informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni (per esempio mediante la posa di cartelli di avviso nella zona interessata), mentre in altri casi spetterà all'agente di polizia informare le persone interessate, se possibile preventivamente."

3.3 Uso dei dati (cpv. 3)

Tutti i dati registrati potranno essere impiegati soltanto per le finalità espresse nel capoverso 1 oltre che per finalità formative.

3.4 Proporzionalità (cpv. 4)

Sulle finalità di questo capoverso il messaggio riporta che *"riprende, contestualizzandolo, il principio della proporzionalità sancito all'art. 17 LPDPPol secondo cui i dati personali possono essere conservati unicamente per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di polizia. Concretamente, è stabilito il principio della conservazione delle registrazioni per un periodo massimo di 100 giorni, riservate anzitutto le eccezioni di cui ai capoversi 5 e 6. Inoltre, l'articolo stabilisce la legalità della conservazione delle registrazioni per un periodo che va oltre i 100 giorni quando queste sono necessarie per la formazione interna degli agenti di polizia.*

Dovranno tuttavia essere adottate misure adeguate di protezione dei dati: così, le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia potranno anche essere conservate a tempo indeterminato, a condizione che le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili siano rese anonime con l'adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permetta lo scopo dell'elaborazione."

3.5 Trasmissione dei dati (cpv. 5 e 6)

In questi capoversi, in base alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999, si specificano i principi di elaborazione per le autorità che giungono in possesso dei dati, oltre che i termini di conservazione.

3.6 Delega per ulteriori dettagli tramite regolamento (cpv. 7)

Con questo capoverso si delega la competenza al Consiglio di Stato ad aggiungere dettagli tramite specifico regolamento.

3.7 Protezione dei dati (cpv. 8)

"Il capoverso 8, esattamente come il capoverso 5 dell'art. 9b LPol, rinvia esplicitamente ai principi, diritti e doveri della protezione dei dati, contenuti nelle specifiche normative generali cantonali (LPDP, RLPDP e LPDPpol)."

4. CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE AI COSTI

In riferimento a quanto riportato nel messaggio, il Consiglio di Stato riferisce che la creazione di suddetta base legale non comporterà alcun investimento, mentre - per quanto concerne l'entrata in funzione delle apparecchiature - le spese di dotazione e di gestione verranno suddivise in tappe nell'ambito della gestione corrente.

5. CONCLUSIONI

5.1 Audizioni e opinioni commissionali

La Commissione ha avuto ben due audizioni relative a questo messaggio, la prima con il consulente giuridico del Gran Consiglio, Michele Albertini, e la seconda con il Capo Area Stato Maggiore della Polizia cantonale, Luca Bieri.

Albertini, avendo collaborato direttamente alla stesura del messaggio non vede alcun ostacolo alla sua applicazione ed ha quindi risposto esaurientemente a tutte le domande poste dai commissari.

Bieri, invece, portando in commissione il punto di vista della Polizia cantonale, ha ribadito quanto da parte sua e dei responsabili vi sia totale fiducia nei confronti degli agenti preposti. Pertanto, non vi sono - a suo modo di vedere - rischi di alcun genere nell'adozione di apparecchi audio/video, anche celati ed invisibili, da parte della Polizia. Ha di conseguenza dato pieno appoggio affinché non vi siano dubbi od esitazioni nell'approvazione del messaggio.

In occasione delle varie riunioni commissionali in cui si è discusso a riguardo, non sono però mancate le osservazioni da parte dei commissari relative soprattutto al fattore umano. Il timore di alcuni commissari riguarda quindi la possibilità da parte dell'agente di controllare il corso delle registrazioni ed il potenziale uso delle stesse.

Per tali ragioni, il collega Giorgio Galusero ha appositamente raccolto informazioni a nome della commissione presso la Polizia comunale di Lugano, che sta sperimentando la dotazione di queste apparecchiature, ottenendo un parere molto positivo da parte del Comandante Roberto Torrente. Parere che unito agli altri ha dato una risposta soddisfacente ad alcuni dei dubbi succitati ed esposti in commissione, chiarendo peraltro che questi mezzi vengono forniti alle pattuglie unicamente quando chiamate ad operare sul campo. In aggiunta a ciò, l'esempio di Lugano ha posto l'accento sulla necessità di un'estensione - in tempi brevi - di una base legale anche alle polizie comunali.

Va inoltre citata la presenza di una maggioranza di commissari che non hanno esitato a supportare il messaggio, non vedendo in esso alcun rischio, soprattutto alla luce della modifica di legge portata dal messaggio che permette di arginare i rischi sopra esposti.

5.2 Osservazioni commissionali

Sul campo di applicazione (art. 9c, cpv. 1) sono state espresse alcune perplessità in commissione da parte di alcuni commissari. Se sulle manifestazioni sportive vi sono anche delle leggi specifiche (leggi anti-hooligan) e una certa esperienza che permette già di comprendere in partenza le situazioni pericolose o che possono degenerare in atteggiamenti violenti e aggressivi, per alcuni commissari è invece di difficile

comprensione come la nuova norma possa essere applicata ad altre manifestazioni di massa che potrebbero andare da manifestazioni politiche a sagre di paese che per una lite o per un consumo eccessivo di alcol potrebbero degenerare. Visto che la Costituzione prevede la libertà di espressione e di manifestazione, alcuni commissari credono che una sorveglianza video potrebbe essere vista come lesiva della libertà dei cittadini.

Sempre sul cpv. 1 un gruppo di commissari ha pure mostrato scetticismo sulla lett. b), proposta con la quale, come illustrato nel messaggio, si intende poter filmare gli interventi durante le liti domestiche o ricoveri coatti: contesti nei quali per questi commissari risulterebbe esservi un rischio di ingerenza nella sfera privata. Per tale motivo e per evitare problemi di applicazione e per garantire il principio di proporzionalità, gli stessi hanno richiesto una modifica dell'art. 9c, affinché si rendesse necessaria l'approvazione da parte della Magistratura per poter effettuare registrazioni audio e video.

Richiesta poi stralciata in favore della proposta di una modifica all'art. 9c cpv. 4, che rendeva formalmente necessaria l'approvazione da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi per l'estrazione delle registrazioni. Proposta, quest'ultima, in seguito altrettanto venuta a cadere per i motivi espressi al capitolo 5.3.2 di questo Rapporto.

Sulla proporzionalità (art. 9c cpv. 4) alcuni commissari hanno espresso dubbi relativi alla conservazione a tempo indeterminato - anche se per ragioni di formazione - delle registrazioni, motivando la loro perplessità considerando le difficoltà nel rendere del tutto irricognoscibili persone e luoghi. Gli stessi commissari hanno pure considerato ingiustificato un tempo indeterminato per la conservazione delle registrazioni.

5.3 Proposte commissionali

5.3.1 Periodo di prova

In Commissione, a fronte dei dubbi espressi da alcuni commissari ed al fine di garantire una dotazione che possa avvenire nel miglior modo possibile, è quindi stata esposta la proposta di un periodo di prova con il quale valutare l'impiego di questi mezzi.

Alla luce della proposta - supportata dalla maggioranza commissionale - si è quindi deciso di richiedere esplicitamente al Governo di adoperarsi affinché l'adozione di tali apparecchiature avvenga inizialmente con un periodo di prova, dalle tempistiche ragionevoli e tali da permettere di appurarne l'efficacia, alla conclusione del quale, valutare eventuali modifiche da apportare alla base legale ed al regolamento.

5.3.2 Proposta stralciata di modifica all'art. 9c cpv. 4

In Commissione si era pure proposta la seguente modifica all'art. 9c cpv. 4, affinché l'estrazione dei dati registrati soggiacesse sempre all'approvazione da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi:

⁴ *Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. La loro estrazione è soggetta all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i cpv. 5 e 6 e l'eventuale loro utilizzazione per la formazione.*

Dopo aver rivalutato la casistica e dopo aver interpellato a riguardo il Procuratore generale John Nosedà, però, il consulente giuridico Michele Albertini ha fatto notare gli scompensi che detta procedura potrebbe apportare all'efficacia di questi mezzi audiovisivi che ne motiva - in primis - il loro impiego.

Vi sono infatti situazioni in cui l'approvazione dell'estrazione delle registrazioni da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi potrebbe causare seri problemi di operatività e di efficacia, anche se effettuata solo a posteriori (cioè a registrazione avvenuta). Si pensi al caso in cui, nell'urgenza, occorra visionare subito una videoregistrazione. Se si dovesse

sottoporre il caso al giudice e attendere la sua approvazione potrebbero crearsi situazioni pregiudizievoli e irrimediabili. In più occorre aggiungere che qualora la registrazione effettuata dalla polizia interessasse fatti o fondati sospetti di reato e quindi concernesse, direttamente o indirettamente, il perseguimento penale (e quindi non solo l'attività di polizia di sicurezza), sarebbe determinante il solo CPP federale, che disciplina - esaustivamente - principi e procedure (cfr. in particolare gli art. 280 segg., 299 segg., 15 e 306 segg.).

Esaminato il quadro legale complessivo, vanno chiaramente distinti due momenti: il primo riguarda le situazioni in cui una procedura è pendente, il secondo quando non lo è (prima o dopo una determinata procedura oppure al di fuori della stessa):

Se la procedura è pendente si applicano le disposizioni procedurali previste. Sull'ammissibilità di una registrazione quale prova nell'ambito di un procedimento civile, sarà il giudice civile ad esprimersi: di conseguenza la garanzia dell'uso dei dati è garantita. Analogo discorso vale per la procedura amministrativa e a maggior ragione per la procedura penale, che il CPP, come detto, regola esaustivamente.

Se un caso, invece, non riguarda una procedura pendente o non ricade nell'ambito di applicazione del CPP ma della LPol, il quadro legale vigente prevede già ora una soluzione. La legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPPol) determina infatti la competenza di vigilanza dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia (art. 27 LPDPPol). La videosorveglianza con registrazione di immagini è senz'altro un'elaborazione di dati personali ai sensi della legge, nella misura in cui singole persone sono identificabili. La legge cantonale generale sulla protezione dei dati personali (LPDP), a cui la LPDPPol rimanda (cfr. art. 2 cpv. 2), conferisce peraltro all'Incaricato ampie facoltà di indagine sulla liceità dell'elaborazione: egli interviene infatti di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, accerta i fatti d'ufficio acquisendo e consultando dati e documenti, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio (art. 30b LPDP). La LPDPPol, inoltre, dà facoltà alla persona dei cui dati si tratta di denunciare un'elaborazione illegale all'Incaricato medesimo (art. 30 cpv. 1 LPDPPol) e determina le procedure, con possibilità di ricorso a un'autorità indipendente, ossia la Commissione cantonale della protezione dei dati (art. 30 cpv. 2 e 3 LPDPPol). A ciò aggiungasi che l'Incaricato, anche in virtù della sua autonomia e indipendenza legalmente sancite (tra l'altro) dall'art. 30 cpv. 2 LPDP, esercita funzioni sostanzialmente assimilabili a quelle di un magistrato.

In simili circostanze, il quadro giuridico vigente risulta pertanto sufficiente, dal profilo istituzionale, per prevenire e circoscrivere l'impiego abusivo di dati, senza che occorra determinare una competenza specifica del Giudice dei provvedimenti coercitivi, peraltro delicata e discutibile sotto vari aspetti, a maggior ragione se si intendesse prevederla di regola ed escluderla nei "casi d'urgenza". Del resto egli neppure potrebbe esprimersi sull'impiego delle videoregistrazioni a scopo formativo, cosa che invece l'Incaricato cantonale può fare e già fa in altri ambiti.

Per tali motivi, onde evitare di diminuire l'efficacia di questi mezzi, si reputa opportuno stralciare la modifica proposta all'art. 9c cpv. 4 riformulandolo nel modo seguente:

⁴ *Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. ~~La loro estrazione è soggetta all'approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi~~ Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i cpv. 5 e 6 e l'eventuale loro utilizzazione per la formazione.*

Un'indicazione esplicita delle competenze di vigilanza dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati nell'articolo di legge è quindi superflua, visto che il medesimo disposto (al cpv. 8) già rinvia alla LPDP e alla LPDPPol, e quindi ai disposti richiamati sopra.

5.3.3 Approvazione commissionale

Viste pertanto le necessità esposte dal Consiglio di Stato e compresa l'importanza dell'adozione da parte della Polizia cantonale di apparecchiature audio e video, alla luce soprattutto dei contenuti emersi in occasione delle due importanti audizioni avute, la Commissione invita il Parlamento ad accogliere la modifica del cpv. 4 proposta dalla Commissione, allegata al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Michele Guerra, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli - Caverzasio - Celio -

Corti (con riserva) - Galusero - Ghisolfi - Giudici - Gysin -

Kandemir Bordoli (con riserva) - Mellini - Pedrazzini -

Rückert - Stojanovic (con riserva) - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 17 agosto 2011 n. 6522 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2011 n. 6522R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 9c (nuovo)

Registrazioni audio e video a supporto operativo

¹La polizia può effettuare registrazioni audio e video, mediante apparecchi tecnici fissi e mobili che permettono l'identificazione di persone, allo scopo di garantire, nel rispetto dei diritti fondamentali, la sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico, di prevenire e reprimere atti illeciti e di preservare l'integrità di persone o beni nei seguenti ambiti:

- a) manifestazioni di massa, segnatamente sportive o di piazza, se esiste un rischio oggettivo che possano essere commessi atti violenti contro persone o cose;
- b) durante interventi di polizia, quando esiste un rischio oggettivo per l'incolumità delle persone e degli agenti di polizia coinvolti.

²L'impiego degli apparecchi tecnici di ripresa deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate.

³I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate al capoverso 1 e per scopi formativi.

⁴Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo i cpv. 5 e 6 e l'eventuale loro utilizzazione per la formazione.

⁵Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle autorità competenti nell'ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi fissati nella Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

⁶Queste autorità possono elaborare le registrazioni solo nella misura in cui risultano idonee e necessarie quali mezzi di prova secondo la procedura applicabile; le registrazioni sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.

⁷Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente le condizioni e le modalità di conservazione, utilizzazione e distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

⁸Per il resto sono applicabili la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.